



# STATUTO

*Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 24/10/2016*

# INDICE

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA**

### **CAPO I PRINCIPI-TERRITORIO-STEMMA**

Articolo 1 Principi istituzionali .....	1
Articolo 2 Territorio della Provincia e Sede .....	1
Articolo 3 Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente .....	2

### **CAPO II PRINCIPI DI DEMOCRAZIA TERRITORIALE**

Articolo 4 Democrazia territoriale- Zone Omogenee.....	3
Articolo 5 Finalità ed obiettivi .....	3

## **TITOLO II TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'ACCESSO**

Articolo 6 Trasparenza, legalità e accesso civico.....	5
Articolo 7 Procedimento Amministrativo .....	5
Articolo 8 Motivazione dei provvedimenti amministrativi .....	6
Articolo 9 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti ed Associazioni.....	6

### **CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Articolo 10 Partecipazione popolare e Organismi di consultazione .....	6
Articolo 11 Forme di consultazione popolare .....	7
Articolo 12 Consultazione e referendum consultivo .....	7
Articolo 13 Altre forme di partecipazione e consultazione popolare.....	8
Articolo 14 Partecipazione alla formazione di atti .....	8

## **TITOLO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA**

### **CAPO I FORME ASSOCIATIVE**

Articolo 15 Collaborazione con altre forme associative .....	9
Articolo 16 Convenzioni .....	9
Articolo 17 Consorzi .....	9
Articolo 18 Accordi di programma .....	9
Articolo 19 Cooperazione .....	10

## **TITOLO IV ISTITUTI DI GARANZIA**

### **CAPO I I DIFENSORI DEI DIRITTI**

Articolo 20 Difensore Civico .....	10
Articolo 21 Garante dei diritti dei detenuti .....	11
Articolo 22 Consigliera/Consigliere di Parità .....	11

## **TITOLO V RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA-ORGANI DI GOVERNO**

### **CAPO I IL GOVERNO DI AREA VASTA**

Articolo 23 Modalità di esercizio delle funzioni .....	12
Articolo 24 Funzioni fondamentali .....	13
Articolo 25 Interazione e collaborazione con i Comuni.....	13
Articolo 26 Organi di Governo .....	14

### **CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Articolo 27 Elezione del Presidente della Provincia e Programma di Governo del Presidente .....	14
Articolo 28 Ruolo e Attribuzioni del Presidente della Provincia .....	15
Articolo 29 Atti del Presidente della Provincia.....	17
Articolo 30 Vicepresidente e Consiglieri Delegati.....	17
Articolo 31 Dimissioni del Presidente della Provincia .....	18
Articolo 32 Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia .....	18
Articolo 33 Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia .....	19
Articolo 34 Sostituzione del Presidente della Provincia .....	19

### **CAPO III CONSIGLIO PROVINCIALE**

Articolo 35 Elezione, composizione, funzionamento e cessazione del Consiglio Provinciale .....	19
Articolo 36 Prima seduta del Consiglio Provinciale .....	19
Articolo 37 Competenze del Consiglio Provinciale .....	20
Articolo 38 Consiglieri Provinciali .....	21
Articolo 39 Diritti dei Consiglieri Provinciali.....	22
Articolo 40 Costituzione dei Gruppi Consiliari e nomina dei relativi Capigruppo.....	23
Articolo 41 Conferenza dei Capigruppo Consiliari.....	23
Articolo 42 Commissioni Consiliari Permanenti .....	24
Articolo 43 Commissioni Consiliari Speciali.....	24
Articolo 44 Attività deliberativa del Consiglio .....	24
Articolo 45 Disciplina delle sedute .....	25
Articolo 46 Votazioni.....	25
Articolo 47 Verbalizzazione delle sedute.....	25

## **CAPO IV ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Articolo 48 L'Assemblea dei Sindaci .....	26
Articolo 49 Funzioni e competenze dell'Assemblea dei Sindaci.....	26

## **TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **CAPO I ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Articolo 50 Scelte e indirizzi per l'organizzazione dei Servizi Pubblici .....	28
Articolo 51 Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Organismi Partecipati	28
Articolo 52 Rapporti con i rappresentanti degli Organismi partecipati .....	28

### **CAPO II ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI MEDIANTE STRUMENTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

Articolo 53 Altre forme di cooperazione, Convenzioni e Accordi di Programma.....	29
--	----

## **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### **CAPO I PRINCIPI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

Articolo 54 Criteri generali in materia di organizzazione degli Uffici .....	29
Articolo 55 Segretario Generale.....	30
Articolo 56 Direttore Generale.....	31
Articolo 57 Dirigenti .....	31
Articolo 58 Responsabilità dei Dirigenti.....	32
Articolo 59 Collaborazioni esterne e incarichi di studio e ricerca .....	32

### **CAPO II LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Articolo 60 Valutazione della Performance .....	33
---	----

## **TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **CAPO I GESTIONE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO**

Articolo 61 Ordinamento finanziario e contabile.....	33
Articolo 62 Demanio e patrimonio.....	34
Articolo 63 Ordinamento contabile.....	34
Articolo 64 Tesoreria - riscossione delle entrate-contratti .....	34

### **CAPO II ORGANI DI CONTROLLO**

Articolo 65 Controlli interni.....	35
Articolo 66 Collegio dei Revisori .....	35

**TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO- ENTRATA IN VIGORE**

Articolo 67 Modifiche allo Statuto.....	35
Articolo 68 Regolamenti .....	36
Articolo 69 Entrata in vigore.....	36

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA**

**CAPO I**  
**PRINCIPI-TERRITORIO-STEMMA**

**Articolo 1**  
**Principi istituzionali**

1. La Provincia di Pavia è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Essa rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo secondo principi d'integrazione economica, civile e sociale.
2. La Provincia è titolare delle funzioni conferite dalla normativa statale e regionale e le esercita secondo le modalità stabilite dalla legge e compatibilmente con le risorse finanziarie allo scopo assegnate da Stato e Regione.
3. La Provincia conforma la propria azione ai principi di partecipazione delle comunità che la compongono, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza e semplificazione.
4. La Provincia assicura i rapporti con le altre Istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione.

**Articolo 2**  
**Territorio della Provincia e Sede**

1. La Provincia di Pavia è costituita dalla popolazione e dai territori dei seguenti Comuni: Alagna Lomellina, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Borgo S. Siro, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello D'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Confindenza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida de' Dossi, Corteolona e Genzone, Corvino S. Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona, Gerenzago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo di Pavia, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Monteseale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve P. Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robbio, Rebecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, S. Damiano al Colle, S. Genesio e Uniti, S. Giorgio Lomellina, S. Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, S. Alessio c/Vialone, S. Cristina e Bissone, S.

Giuletta, S. Margherita Staffora, S. Maria della Versa, Sant'Angelo Lomellina, San Zenone Po, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa Po, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torreberetti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre dei Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio Lomellina, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova D'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, zen Zerbolò, Zinasco.

2. L'adesione alla provincia di Pavia di ulteriori comuni rispetto a quelli elencati al precedente comma uno o la rinuncia di uno di questi o eventuali fusioni non comportano la necessità di modifiche statutarie ma solo l'automatico inserimento o cancellazione dal suddetto elenco.
3. La provincia di Pavia, occupando la porzione sudoccidentale della Lombardia, confina con le province di Novara e Milano a nord, Vercelli ed Alessandria ad ovest, Alessandria e Piacenza a sud, ancora Piacenza e Milano a est. La superficie territoriale complessiva è di 2.971,20 km<sup>2</sup>.
4. Il mutamento dei confini delle circoscrizioni provinciali può avvenire sulla base delle procedure fissate dall'art. 133 della Costituzione e dalla legge.
5. La Provincia di Pavia ha sede a Pavia. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio definita in sede di Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate in stretta connessione con l'articolazione del territorio in Zone Omogenee, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e di quelle provinciali eventualmente decentrate, perseguendo il principio di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni.

### **Articolo 3**

#### **Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente**

1. La Provincia di Pavia quale segno distintivo, ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone. Lo stemma ufficiale è quello approvato con R.D. del 18 luglio 1930, RR.LL.PP. del 3 dicembre 1931. Il Gonfalone ufficiale è quello approvato con D.C.G. dell'11 luglio 1933. Lo stemma ed il gonfalone possono essere modificati esclusivamente con apposito atto deliberato dal Consiglio.
2. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà del Presidente di autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia per fini non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse.
3. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo Stemma.
4. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portarsi a tracolla.
5. L'esposizione del Gonfalone deve essere sempre accompagnata da quella della bandiera della Regione Lombardia, della Repubblica Italiana e della Unione Europea.

## **CAPO II PRINCIPI DI DEMOCRAZIA TERRITORIALE**

### **Articolo 4**

#### **Democrazia territoriale- Zone Omogenee**

1. La Provincia, in quanto Ente di secondo livello, impronta la propria azione in stretto rapporto con i Comuni, singoli e associati, con la Comunità Montana e le Unioni dei Comuni del suo territorio.
2. La Provincia, d'intesa con la regione, può costituire, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, le Aree Omogenee, da individuarsi tenendo conto delle caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche, nonché della natura dei luoghi, del patrimonio, delle infrastrutture e dei servizi esistenti, ed avendo ad esplicito riferimento, per ciascuna Area, alle principali vocazioni ed agli obiettivi strategici di sviluppo, anche in eventuale correlazione, qualora possibile, con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento e con le opportunità dell'Agenda Strategica Comunitaria;
3. Per i territori ove sono presenti le Comunità Montane o organismi consultivi territoriali già istituiti dai Comuni, di norma le Zone Omogenee coincidono con i territori delle stesse.
4. Le Zone Omogenee, orientate alla promozione di specifiche aree del territorio e alla attrazione di risorse per il loro sviluppo, costituiscono le articolazioni territoriali entro le quali:
  - Promuovere la consultazione di amministrazioni comunali e di stakeholder per le politiche pubbliche locali e di programmazione comunale e di area vasta;
  - Assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia e delle ulteriori funzioni eventualmente attribuite dalla legge o atti normativi e o negoziali;
  - Favorire l'attuazione del processo di aggregazione, mediante convenzioni, delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, semplificando e rendendo più efficienti i rapporti amministrativi fra gli Enti, mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie.
5. Le Zone Omogenee svolgono funzioni di proposta e coordinamento rispetto ad ambiti di interesse generale attinenti alla programmazione e alla pianificazione territoriale di competenza e sono anche strumenti di consultazione e interlocuzione con gli organi provinciali.
6. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, sentito il parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. La Provincia, quale ente rappresentativo del territorio, esercita le proprie funzioni e competenze perseguendo i seguenti obiettivi:
  - a. Promozione della sicurezza e della legalità;
  - b. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati e degli Enti Locali alle scelte politico-amministrative operate a favore della comunità;



- c. Concorrere a migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di una modalità di erogazione dei servizi di propria competenza centrata sulla soddisfazione delle esigenze del cittadino, inteso come utente/cliente, operando per la riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi, anche in termini di tempo, ed eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
  - d. Perseguire, all'interno del più generale impegno volto al miglioramento della qualità della vita ed entro i limiti delle proprie competenze, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, attraverso l'adozione di misure concrete di difesa del suolo, di protezione e promozione della biodiversità, di prevenzione delle calamità e di impulso all'equilibrato utilizzo delle risorse idriche ed energetiche;
  - e. Conseguire un mirato riequilibrio, rispondente a criteri di equità sociale e territoriale, della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio provinciale;
  - f. Concorrere, nell'ambito delle proprie funzioni, al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza tra uomini e donne e tra soggetti diversi nell'accesso al mercato del lavoro e nel più generale contesto familiare e sociale, in modo da garantire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, sia al proprio interno, nell'organizzazione dell'Ente, sia nel complesso delle attività sviluppate sul territorio, con specifico riferimento ai rapporti con altri enti e organizzazioni, nel comune impegno di promozione e sostegno di interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
  - g. Ai fini delle Pari Opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i sessi negli Organi Collegiali della Provincia, nonché negli Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi partecipati o da essa dipendenti. A tal fine la delibera di approvazione degli indirizzi per le nomine stabilisce i criteri e le percentuali da rispettare.
  - h. Favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare la più ampia cooperazione possibile con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
  - i. Salvaguardare e valorizzare le diverse risorse economiche, culturali, storiche, artistiche e ambientali del territorio provinciale, con particolare attenzione e dedizione per il recupero e il rilancio del valore sociale ed ambientale delle aree della montagna appenninica, d'intesa e in collaborazione con la Comunità Montana Oltrepò Pavese;
2. La Provincia opera per conservare e diffondere nelle nuove generazioni le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali, ne conserva la memoria storica e attiva ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e alla loro promozione in altre aree del territorio nazionale ed estero.
  3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nel proprio territorio, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, oltre che con le aziende pubbliche presenti sul territorio.

**TITOLO II**  
**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**  
**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E**  
**DELL'ACCESSO**

**Articolo 6**  
**Trasparenza, legalità e accesso civico**

1. La pubblicazione degli atti amministrativi, di avvisi e di ogni altro documento previsto dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti, è effettuata all'Albo pretorio informatico, ai sensi della legge 69/2009 e s.m.i. ed ai fini dell'efficacia, per la durata prevista dalle specifiche disposizioni. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura. Gli atti amministrativi della provincia, divenuti esecutivi a seguito di pubblicazione all'albo pretorio, devono essere accessibili dal sito Istituzionale della provincia, sezione Amministrazione Trasparente per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti. I dati accessibili prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
2. La Provincia di Pavia tutela il diritto di accesso civico relativo ai documenti, alle informazioni ed ai dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicità e trasparenza e si attiva nei termini e nelle modalità disciplinate dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
3. La Provincia di Pavia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia secondo le previsioni della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. Tutti gli atti della Provincia di Pavia sono pubblicati sul Sito Istituzionale, ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne precluda l'esibizione.
5. Il Regolamento sul Diritto di Accesso agli Atti assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi, in conformità alla legge, e disciplina l'esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
6. La Provincia di Pavia, in conformità alle norme vigenti, è dotata del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, contenente le misure, le modalità e le iniziative volte ad assicurare, in collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, un adeguato livello di trasparenza riferita all'organizzazione e all'attività dell'Ente, mediante la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in apposita sezione del Sito Istituzionale.

**Articolo 7**  
**Procedimento Amministrativo**

1. L'attività amministrativa della Provincia di Pavia persegue i fini determinati dalla Legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia di Pavia determina ed esplicita, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve concludersi, quando non sia già direttamente disposto per Legge e per Regolamento.
5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia di Pavia incentiva l'uso degli strumenti telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

### **Articolo 8**

#### **Motivazione dei provvedimenti amministrativi**

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere sostenuto da adeguata motivazione.
2. Le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le Autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo, sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

### **Articolo 9**

#### **Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti ed Associazioni**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini onerosi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui attenersi, se non disciplinati da specifica normativa.

## **CAPO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### **Partecipazione popolare e Organismi di consultazione**

1. La Provincia di Pavia promuove, sollecita, garantisce e valorizza la concreta e fattiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa e al governo del territorio.
2. La partecipazione si svolge prioritariamente presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini, anche attraverso le Zone Omogenee o le altre entità territoriali di cui al precedente comma 3 dell'articolo 4.
3. I processi decisionali della Provincia devono essere in accordo con gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni e con le priorità emerse nei territori.

4. Le forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi sono disciplinate da apposito Regolamento.

## **Articolo 11**

### **Forme di consultazione popolare**

1. Le forme di consultazione popolare previste e riconosciute dalla Provincia da sottoporre alla stessa Provincia per la risoluzione di problematiche di competenza provinciale sono:
  - Istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda o sollecita la Provincia ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza;
  - Petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo della Provincia sulla necessità di provvedere e assumere iniziative specifiche in relazione a interessi generali e bisogni comuni;
  - Proposta: atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato finalizzato a promuovere l'attivazione di iniziative o interventi di interesse pubblico e collettivo da parte della Provincia.
2. I termini e le modalità per la presentazione, approvazione o rigetto delle istanze, petizioni o proposte di cui al comma precedente sono disciplinati con apposito Regolamento.

## **Articolo 12**

### **Consultazione e referendum consultivo**

1. La Provincia di Pavia, nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generale (indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento), può promuovere la consultazione dei cittadini singoli o associati, nonché di altre pubbliche istituzioni o associazioni per individuare, condividere e favorire la definizione di obiettivi e interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio.
2. La Provincia di Pavia può promuovere Referendum consultivi su temi di propria esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività;
3. Il Referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, tributi e bilancio, su atti di esecuzione di norme legislative, statutarie o regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, su provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia, sullo statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi, su pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge; inoltre non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali, né può svolgersi prima che siano decorsi dodici mesi dall'attuazione di altro precedente Referendum.
4. La richiesta di referendum compete:
  - al Consiglio provinciale, con il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, compreso il Presidente;
  - a n. 20 Consigli comunali, purché rappresentino almeno il 30 per cento della popolazione provinciale, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
  - a n. 15.000 cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito regolamento di cui al successivo comma 5.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente alla richiesta, alla raccolta delle firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alle modalità di svolgimento ed alla validità della consultazione referendaria.

### **Articolo 13**

#### **Altre forme di partecipazione e consultazione popolare**

1. La Provincia di Pavia può promuovere organismi di partecipazione attiva per lo studio, l'approfondimento e la ricerca attraverso l'istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.
2. La Provincia di Pavia può promuovere, al fine di ottimizzare la propria azione e a scopi conoscitivi, forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione della cittadinanza in merito alla realizzazione, erogazione e fruizione di servizi generali e di valore strategico, anche studiando e sperimentando formule che prevedono l'utilizzo delle nuove tecnologie.

### **Articolo 14**

#### **Partecipazione alla formazione di atti**

1. La Provincia adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività della Provincia da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni notizia utile allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
2. La Provincia, nei procedimenti relativi alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di categorie, ovvero, di consulte di settore appositamente istituite.
3. L'avvio di procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire, nonché ai soggetti, individuati o individuabili dagli organi o uffici della Provincia, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.
4. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni caso salva la facoltà di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma, provvedimenti cautelari.
5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
6. Il provvedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

**TITOLO III**  
**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**  
**ACCORDI DI PROGRAMMA**

**CAPO I**  
**FORME ASSOCIATIVE**

**Articolo 15**

**Collaborazione con altre forme associative**

1. La Provincia di Pavia riconosce il valore del volontariato, civile e sociale; promuove, tutela e valorizza sul proprio territorio le libere forme associative, di collaborazione, di cooperazione e di rappresentanza; ne favorisce l'attività e assicura forme di sostegno, di aiuto, di sinergica collaborazione e consultazione periodica, finalizzata all'ottimizzazione dell'incisività dell'azione sul territorio.
2. Le forme di collaborazione associative, di cui al comma precedente, tengono conto dell'effettività delle funzioni dell'Ente, da determinarsi nel processo di riordino delle competenze tra Stato e Regione.

**Articolo 16**

**Convenzioni**

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, la Provincia può stipulare con i Comuni e/o con altre Province apposite convenzioni. I progetti di convenzione sono approvati dal Consiglio provinciale.
2. Le convenzioni devono specificare le funzioni o i servizi che hanno ad oggetto e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

**Articolo 17**

**Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, la Provincia può costituire con i Comuni e/o con altre Province un consorzio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

**Articolo 18**

**Accordi di programma**

1. Gli accordi di programma, di cui all'art.34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono strumenti ordinari di collaborazione tra la Provincia, i Comuni, altre Province, Regione, Amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a garantire la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più soggetti tra quelli predetti.
2. Gli accordi di cui al comma precedente vengono stipulati nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

## **Articolo 19**

### **Cooperazione**

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, la Provincia assicura la più ampia cooperazione con la Regione, le Unioni di Comuni ed i Comuni, al fine di realizzare un sistema coordinato di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. La Provincia assicura, inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la promozione o la partecipazione alle conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite dalla legge.
3. La Provincia riconosce l'interdipendenza delle proprie funzioni e di quelle delle Unioni di Comuni e dei Comuni del territorio finalizzate alla crescita sociale. Essa, pertanto, promuove ogni possibile forma di collaborazione con i Comuni nella organizzazione e gestione dei servizi e per la concreta realizzazione di attività od opere di interesse comune in tutti i settori di propria competenza.

## **TITOLO IV**

### **ISTITUTI DI GARANZIA**

#### **CAPO I**

#### **I DIFENSORI DEI DIRITTI**

### **Articolo 20**

#### **Difensore Civico**

1. La Provincia può istituire con delibera di Consiglio l'Ufficio del Difensore Civico, con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali, e con il compito di esercitare il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. Il Difensore civico promuove azioni rivolte alla tutela degli interessi collettivi o diffusi della comunità provinciale.
2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, aritmeticamente arrotondata, computando il Presidente. Qualora la votazione abbia esito negativo, nella stessa seduta si procede ad una ulteriore votazione nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti assegnati; per il conseguimento del Quorum si computa il voto del Presidente.
3. Il Difensore Civico dura in carica due anni dalla data di insediamento e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità elettive di cui al comma precedente.
4. La carica di Difensore Civico è esercitata a titolo gratuito, salvi gli eventuali rimborsi delle spese secondo le medesime modalità previste per gli amministratori dall'art. 84 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.

5. Il Difensore Civico, a partire dalla data di insediamento, invia al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte per migliorare l'azione amministrativa.
6. La relazione è portata a conoscenza dei cittadini ed è discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.
7. La Provincia può, d'iniziativa propria o degli altri enti locali, stipulare convenzioni con comuni della provincia, Unioni di Comuni, Enti e altre pubbliche amministrazioni, per consentire di avvalersi del Difensore Civico provinciale.
8. Al fine di conseguire risparmi di spesa l'Ufficio di Difensore civico può essere assicurato mediante convenzione con la regione finalizzata ad avvalersi del Difensore Civico Regionale. Anche in tal caso la carica di Difensore Civico è esercitata a titolo gratuito.

## **Articolo 21**

### **Garante dei diritti dei detenuti**

1. La Provincia ha facoltà di istituire con delibera di consiglio l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti allo scopo di sviluppare interventi a tutela dei diritti della persona. La carica di Garante dei diritti dei detenuti è esercitata a titolo gratuito, salvi gli eventuali rimborsi delle spese secondo le medesime modalità previste per gli amministratori dall'art. 84 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.

## **Articolo 22**

### **Consigliera/Consigliere di Parità**

1. La Consigliera/Il Consigliere di Parità è una figura istituzionale prevista dal D.Lgs. 198/2006, modificata con L. 151/2015.
2. E' nominata/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e svolge funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza.
4. La Consigliera /Il Consigliere di Parità è un organismo di garanzia e vigilanza nel rispetto della legislazione di parità.
5. Le sue funzioni sono rivolte:
  - all'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, in ambito lavorativo;
  - alla tutela e sostegno alle lavoratrici e lavoratori che hanno subito discriminazioni di genere sul luogo di lavoro;
  - a promuovere "azioni positive" volte a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella formazione, nell'avanzamento di carriera e volte a favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
6. L'ufficio della Consigliera di Parità/ Consigliere di Parità opera in collegamento ed in collaborazione con l'Amministrazione, al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione della normativa di parità e promuove azioni di garanzia contro le discriminazioni e le violenze di genere sui luoghi di lavoro.



**TITOLO V**  
**RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA-ORGANI DI GOVERNO**

**CAPO I**  
**IL GOVERNO DI AREA VASTA**

**Articolo 23**  
**Modalità di esercizio delle funzioni**

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di Area Vasta, la Provincia di Pavia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove ed esercita un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove e sostiene il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica.
3. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa conferite sulla base di leggi o atti normativi.
5. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti; la Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione e alle leggi.
6. La Provincia ha autonomia impositiva, secondo quanto previsto dalla legge, e dispone di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali; alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi derivanti dai servizi di propria competenza.
7. La Provincia, nel ricorrere al concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
8. La Provincia può esercitare, qualora ne sussistano i presupposti, le proprie funzioni in forma associata con le Province limitrofe, al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

## **Articolo 24**

### **Funzioni fondamentali**

1. La Provincia di Pavia, in adesione e rispondenza allo spirito e alla lettera della Legge 56/2014 e ferma restando la possibilità di esercitare anche ulteriori funzioni conferite dalla Regione, esercita le funzioni proprie di Ente di Area Vasta di seguito riportate:
  - a. raccolta e elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, impegnandosi a fornire ad essi, assistenza tecnico-amministrativa;
  - b. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
  - c. pianificazione dei servizi di trasporto e di mobilità in ambito provinciale, nonché autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
  - d. promozione della migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future, e contenimento del consumo del suolo, nella consapevolezza della necessità di perseguire lo sviluppo sostenibile unitamente alle esigenze della crescita economica;
  - e. costruzione e gestione della rete stradale provinciale con particolare attenzione alla soluzione delle problematiche relative ai principali collegamenti viabilistici sovra comunali, provvedendo alla regolazione della connessa circolazione stradale;
  - f. gestione dell'edilizia scolastica;
  - g. programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale, individuando nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale della collettività e operando, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione;
  - h. promozione e sostegno alla affermazione delle pari opportunità in tutti gli ambiti sociali ed economici e contrasto alle discriminazioni, in particolare a quelle in ambito occupazionale;

## **Articolo 25**

### **Interazione e collaborazione con i Comuni**

1. La Provincia di Pavia, nel quadro del più generale impianto di interazione e collaborazione con i Comuni, come già delineato nel precedente art. 23, assume ulteriori funzioni, orientate alla sussidiarietà, alla ottimizzazione delle risorse e allo sviluppo socio-economico del territorio, secondo un approccio che vada a privilegiare l'assolvimento delle esigenze rilevate per singola area territoriale.
2. La Provincia, al fine di dare concreta sostanza alla previsione di cui al precedente comma uno, si predispose al progressivo assolvimento delle ulteriori funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione Unica Appaltante, di Centrale Unica di Committenza, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e di procedure selettive, tutte riconducibili alla complessiva funzione di assistenza tecnico-amministrativa e agli Enti Locali del territorio.
3. La Provincia stipula accordi, convenzioni, protocolli, intese con i Comuni del territorio, singoli o associati, ai fini della organizzazione e gestione di servizi e funzioni, quali a titolo esemplificativo:

- a. costituzione di apposita struttura provinciale, interna al competente Settore, preposta alla progettazione di opere pubbliche e/o ad altre prestazioni essenziali, previste dalla normativa in materia di opere pubbliche;
  - b. costituzione di uffici comuni con gli enti locali per l'utilizzo di fondi europei e per partecipazione a programmi e progetti comunitari;
  - c. reclutamento, formazione e aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
  - d. adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
  - e. organizzazione e funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
  - f. assistenza legale ai Comuni della Provincia, tramite l'Avvocatura Provinciale;
  - g. sinergia tra la Polizia Provinciale e i soggetti preposti alla Polizia Locale, in attuazione di protocolli di sicurezza a massima copertura del territorio provinciale;
  - h. esercizio coordinato e omogeneo a livello territoriale delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
  - i. progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e piattaforme telematiche di supporto alla gestione amministrativa ed alla attuazione delle politiche comunali;
  - j. assistenza sulle attività di competenza dei Servizi Finanziari comunali.
2. La Provincia, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può inoltre delegare l'esercizio di proprie funzioni ai Comuni, singoli o associati, alle Unioni dei comuni, stipulando apposite convenzioni che ne disciplinino e ne regolino le modalità, compreso il conferimento di risorse economiche, umane e strumentali.

## **Articolo 26**

### **Organi di Governo**

1. Gli Organi di governo della Provincia sono il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

## **CAPO II**

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Articolo 27**

##### **Elezione del Presidente della Provincia e Programma di Governo del Presidente**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia secondo le disposizioni dettate dalla Legge 56/2014 e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia entro i termini di legge deve sottoscrivere, la Relazione di inizio mandato predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura di indebitamento dell'Ente, nonché qualsivoglia altra informazione idonea a evidenziare la reale condizione delle finanze e del patrimonio dell'ente alla data dell'elezione del Presidente.
3. Il Presidente della Provincia ha la facoltà di illustrare al Consiglio Provinciale e alla Assemblea dei Sindaci proprie linee programmatiche di mandato, contenenti obiettivi, azioni,

progetti e attività di carattere prioritario da conseguire e realizzare nel corso del mandato amministrativo, da cui far discendere la programmazione annuale degli interventi, riportati nel Documento Unico di Programmazione.

4. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia ha facoltà di procedere all'aggiornamento delle proprie linee programmatiche e le presenta, secondo le medesime modalità e tempistiche, al neo eletto Consiglio Provinciale.

## **Articolo 28**

### **Ruolo e Attribuzioni del Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile della Amministrazione, la rappresenta legalmente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente della Provincia compie tutti gli atti che, ai sensi delle Leggi e dello Statuto, non siano riservati al Consiglio Provinciale e all'Assemblea dei Sindaci e che non ricadano nelle competenze dei Dirigenti.
4. Il Presidente della Provincia, in adesione e rispondenza allo spirito e alla lettera della Legge 56/2014, ha facoltà di nomina e di revoca di un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, cui può affidare deleghe, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
5. Il Presidente può altresì assegnare e revocare deleghe ad altri Consiglieri Provinciali, nel numero massimo di quattro, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 30;
6. Il Presidente della Provincia, nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti:
  - a. convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute;
  - b. propone al Consiglio Provinciale gli schemi di bilancio e di rendiconto e le relative variazioni;
  - c. Attua gli indirizzi generali del consiglio;
  - d. coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politico-amministrative, l'attività dei Consiglieri Delegati, i quali lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'azione dell'Ente;
  - e. nomina e revoca il Segretario Generale della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge;
  - f. nomina, eventualmente, e revoca il Direttore Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
  - g. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali interni ed esterni;
  - h. definisce ed approva il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, comprese le sue variazioni, sulla base del Bilancio di Previsione;
  - i. approva le variazioni di bilancio di cui ai commi 5bis e 5 quater dell'art. 175 del Dlgs 267/2000;

- j. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia, e sovrintende al buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente nell'assolvimento delle funzioni proprie e delegate;
  - k. emana direttive al Segretario Generale e al Direttore, ove nominato, volte ad assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali;
  - l. Emanando direttive e provvedimenti conseguenti all'esito dei risultati dei controlli operati dagli organi di controllo interno dell'ente previsti e disciplinati dalla legge e dall'apposito regolamento;
  - m. Organizza conferenze periodiche con i dirigenti e responsabili di procedimento per l'esame preliminare di proposte funzionali alla predisposizione ed approvazione degli atti di pianificazione e di programmazione;
  - n. Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio e adotta tutti i Regolamenti relativi alla organizzazione interna e al funzionamento dell'Ente che non siano riservati all'esclusiva competenza del Consiglio;
  - o. promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
  - p. nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di eventuali norme contenute nel Regolamento del Consiglio Provinciale, i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società e organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
  - q. stipula con altri enti, fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;
  - r. approva gli Accordi di Programma;
  - s. indice le consultazioni referendarie di competenza della Provincia;
  - t. assume le competenze già attribuite alla Giunta Provinciale da Leggi e altri atti normativi precedenti all'entrata in vigore della Legge 56/2014, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente Statuto.
  - u. Sottoscrive la relazione di inizio e di fine mandato.
  - v. Approva il Piano Provinciale di prevenzione della corruzione della trasparenza ed integrità redatto sulla base di un documento generale contenente linee di indirizzo approvato dal Consiglio provinciale; con le stesse modalità metodologiche approva il codice di comportamento.
7. A far data dall'anno successivo a quello di insediamento il Presidente, unitamente al rendiconto della Gestione, è tenuto a presentare al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche nella quale devono essere evidenziati sia i risultati conseguiti che gli adeguamenti proposti.
8. Il Presidente della Provincia può, a sua discrezione, sottoporre atti che rientrano nella sua competenza al parere preventivo non vincolante del Consiglio Provinciale.
9. Il Presidente della Provincia non è soggetto a sfiducia da parte del Consiglio Provinciale e neppure l'eventuale voto contrario del Consiglio Provinciale a una proposta del Presidente della Provincia ne comporta le dimissioni.

## **Articolo 29**

### **Atti del Presidente della Provincia**

1. Gli atti amministrativi a rilevanza esterna e le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottati nella forma del "Decreto Presidenziale".
2. Ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita di parere di regolarità tecnica apposto dal Dirigente responsabile del servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a norma dell'art. 147 bis del Dlgs 18-08-2000 n. 267 e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nel decreto.
3. Nel caso in cui il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui ai commi precedenti, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
4. Il Presidente adotta i provvedimenti con la partecipazione del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
5. I Provvedimenti sono pubblicati all'albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, i provvedimenti sono trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Nel caso di urgenza, i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione del Presidente riportata in calce al dispositivo.
7. In casi di estrema urgenza i decreti possono essere assunti dal Presidente della Provincia (o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) in sedi diverse da quella della Provincia.
8. Il Presidente può adottare, quali atti a rilevanza interna, "direttive" nei confronti degli uffici e dei servizi, nonché dei consiglieri delegati, anche indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia.

## **Articolo 30**

### **Vicepresidente e Consiglieri Delegati**

1. Il Presidente della Provincia può nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone comunicazione al Consiglio provinciale.
2. Il Presidente può altresì avvalersi di Consiglieri delegati, nel numero massimo di quattro, nominati con le medesime modalità fissate per la nomina del Vicepresidente.
3. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
4. Il Vicepresidente ed i Consiglieri delegati decadono dalla carica quando la relativa nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e decade dalla carica contestualmente alla elezione del nuovo Presidente della Provincia;

6. Nel caso in cui in occasione dell'adunanza del consiglio provinciale risultino contestualmente assenti o impediti sia il Presidente della Provincia sia Vice Presidente, le funzioni vicarie relative alla Presidenza del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.
7. Il Vicepresidente, quando titolare di deleghe, e i Consiglieri Delegati, in adesione e rispondenza allo spirito e alla lettera della Legge 56/2014, coadiuvano, nei limiti delle deleghe loro assegnate, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza e spinta propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, finalizzata al buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente nell'assolvimento delle funzioni proprie e delegate.
8. Il Vicepresidente, quando titolare di deleghe, e i Consiglieri Delegati, nel rispetto del principio di collegialità sancito dalla Legge, non hanno autonomia decisionale né verso la struttura interna né verso soggetti terzi, in quanto gli atti di valenza esterna restano obbligatoriamente di competenza esclusiva del Presidente e gli atti di gestione in quella dei Dirigenti;
9. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati sono tenuti a informare il Presidente di ogni iniziativa che possa influire sull'azione dell'Ente ed hanno facoltà di proporre al Presidente, relazionandogli sulle proposte da loro formulate, l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega.
10. Per dare piena attuazione del principio di collegialità ed esclusivamente quale metodologia di lavoro finalizzata ad assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, il Presidente può convocare apposite riunioni, con la partecipazione del Segretario Generale, con i Consiglieri Delegati per l'esame delle proposte di Decreto di cui al comma precedente; a tali riunioni possono essere invitati i Dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi interessati, fermo restando che le stesse riunioni non sono pubbliche e il Presidente è l'unico Organo cui spetta la decisione finale in merito alla adozione del provvedimento.

### **Articolo 31**

#### **Dimissioni del Presidente della Provincia**

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono indirizzate al Consiglio Provinciale e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni o l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. L'elezione del Presidente della Provincia è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali.

### **Articolo 32**

#### **Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per la scadenza del mandato.
2. Il Presidente decade dalla carica all'atto di cessazione dalla carica di Sindaco.
3. Il Presidente cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso; in tal caso si procede all'elezione del nuovo Presidente; nel periodo intercorrente tra la cessazione del Presidente e l'elezione del nuovo Presidente resta in carica il Consiglio

Provinciale e le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

### **Articolo 33**

#### **Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 235/2012.

### **Articolo 34**

#### **Sostituzione del Presidente della Provincia**

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

## **CAPO III**

### **CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **Articolo 35**

#### **Elezione, composizione, funzionamento e cessazione del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è eletto secondo le modalità stabilite dagli artt. da 69 a 80 della L. 56/2014;
2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla Legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni interne è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ed è disciplinato dalla Legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio Provinciale.
4. Il Consiglio Provinciale può deliberare, su richiesta di almeno tre Consiglieri, l'istituzione di Commissioni Consiliari incaricate di esperire indagini conoscitive, di studio e di accertamento su singole e specifiche problematiche, il cui esito sarà rassegnato al Presidente della Provincia per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale.

### **Articolo 36**

#### **Prima seduta del Consiglio Provinciale**

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale neo-eletto è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta, provvede a:
  - a. verificare immediatamente la condizione degli eletti e dichiarare l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi, quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni;



- b. ricevere il giuramento del Presidente della Provincia qualora il Presidente Eletto non ricopra la carica di Sindaco.
3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

### **Articolo 37**

#### **Competenze del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e dal presente Statuto, conformandosi, nello svolgimento delle sue attribuzioni, ai principi e modalità stabiliti nello Statuto e nei Regolamenti; indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità e alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. E' compito essenziale del Consiglio Provinciale individuare, interpretare e rappresentare gli interessi generali della Comunità provinciale e determinare, in coerenza, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando al contempo il controllo politico-amministrativo, al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'Ente sia funzionale a conseguire gli obiettivi stabiliti con il Documento Unico di Programmazione e con gli atti fondamentali di gestione.
3. Rientra nelle competenze del Consiglio Provinciale:
  - a. Approvare la proposta di Statuto dell'ente da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
  - b. Approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP);
  - c. Adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto della Gestione da sottoporre al parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio approva, in via definitiva il Bilancio e il Rendiconto della Gestione con i loro allegati;
  - d. Approvare, su proposta del Presidente della provincia, le variazioni al Bilancio di competenza del Consiglio;
  - e. Approvare gli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, i regolamenti, fatti salvi quelli di organizzazione che rientrano nella competenza del Presidente, gli atti di pianificazione e di programmazione, nonché ogni altro documento che la Legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
  - f. Approvare la stipula e l'eventuale rinegoziazione dei mutui, nonché tutti i provvedimenti in merito a aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
  - g. Approvare la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi nonché provvedere alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
  - h. Approvare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- i. Approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario Generale o di altri funzionari;
  - j. Approvare gli Statuti delle Aziende Speciali della Provincia;
  - k. Approvare le modalità di organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - l. Approvare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
  - m. Approvare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
  - n. Designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la Legge riserva la nomina al Consiglio Provinciale;
  - o. Deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
  - p. Approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
  - q. Approvare gli schemi di convenzione con gli Enti Locali singoli o associati, anche di carattere generale;
  - r. Esprimere i pareri richiesti dal Presidente della Provincia;
  - s. Approva il documento generale contenente le linee di indirizzo per l'approvazione del Piano anticorruzione da parte del Presidente.
4. Il Consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle agli altri organi.
  5. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
  6. Il Consiglio Provinciale partecipa alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Presidente della Provincia, che il Presidente ha facoltà di presentare;

### **Articolo 38**

#### **Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera comunità della Provincia; Essi cura gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera Comunità senza vincolo di mandato e a titolo gratuito.
2. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, nonché di quelle riguardanti specifici interessi dei Comuni dei quali sono amministratori.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Dlgs 18.08.2000 n. 267.
5. Ciascun Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio, a pena di decadenza per assenza ingiustificata; il provvedimento di decadenza, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio, Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a cinque sedute consiliari consecutive. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi. Il Consiglio provvede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto entro i termini di legge e comunque tempestivamente sia nel caso dianzi citato sia nelle altre ipotesi di decadenza disciplinate dalla Legge 56/2014, dal capo II del D.Lgs. 267/2000, dal Dlgs 235/2012 e dal Dlgs 39/2013.

### **Articolo 39**

#### **Diritti dei Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
  - di ottenere, nell'esercizio della loro funzione di controllo, dagli uffici della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni;
  - di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale;
  - di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento.
2. È facoltà dei Consiglieri Provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti il Consiglio Provinciale, richiedere al Presidente della Provincia la convocazione, entro un termine non superiore a 20 giorni, del Consiglio Provinciale, con l'inserimento all'ordine del giorno gli argomenti oggetto della richiesta.

## **Articolo 40**

### **Costituzione dei Gruppi Consiliari e nomina dei relativi Capigruppo**

1. Sono riconosciuti come gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali. I consiglieri eletti sotto la stessa lista formano, di norma, un gruppo consiliare qualunque sia la presenza numerica di ogni gruppo.
2. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Nel corso del mandato è consentita la costituzione di gruppi consiliari autonomi diversi da quelli di cui al comma uno se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri. In tal caso, gli stessi, devono darne comunicazione al Presidente della Provincia con lettera sottoscritta da tutti gli aderenti, indicando la denominazione del costituendo gruppo ed il nominativo del Capogruppo.
4. Qualora i consiglieri non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi dei commi precedenti, gli stessi compongono il gruppo misto, qualunque sia la presenza numerica dei consiglieri che lo compongono. In tal caso, viene data comunicazione al Presidente della Provincia con lettera sottoscritta dai consiglieri aderenti, indicando il nominativo del capogruppo.
5. Il Presidente della Provincia, provvederà ad informare il consiglio della costituzione dei nuovi gruppi, dandone comunicazione in aula.
6. Ogni gruppo consiliare designa, tra i suoi componenti, il proprio capogruppo. Fino al momento in cui un gruppo non procede alla relativa designazione, è considerato capogruppo colui che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta. In seno al gruppo misto il capogruppo è individuato nella persona del primo consigliere aderente al gruppo stesso, salva diversa indicazione.

## **Articolo 41**

### **Conferenza dei Capigruppo Consiliari**

1. E' costituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato in caso di assenza o impedimento.
2. Le proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Provinciale sono preventivamente presentate dal Presidente alla Conferenza dei Capigruppo in apposite riunioni non pubbliche, in sede consultiva, istruttoria e obbligatoria, al fine di assicurare la maggiore e più costruttiva partecipazione dei Consiglieri all'attività amministrativa dell'Ente e la necessaria condivisione nella definizione collegiale dell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile; ciascun Capogruppo, oltre ad apportare il proprio contributo alla discussione delle proposte presentate, può introdurre ulteriori argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, fermo restando che, qualora l'argomento introdotto riguardi proposte di deliberazione la cui istruttoria non sia conclusa, lo stesso argomento sarà inserito all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. E' facoltà di ciascun Capogruppo, sulla base della documentazione fornita e della relazione del Presidente o del Consigliere Delegato, ma anche, ove richiesto, di relazioni del Segretario Generale e/o dei Dirigenti interessati, esprimere la propria valutazione e formulare proposte modificative e/o integrative sui singoli provvedimenti.
3. Le riunioni di cui al comma precedente, da tenersi con la partecipazione del Segretario Generale e dei Dirigenti competenti per materia, sono ordinariamente convocate dal Presidente della Provincia almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Provinciale

con il contestuale invio di tutta la documentazione relativa ai singoli argomenti da trattare; qualora sussistano fondate ragioni di urgenza il termine di sette giorni può essere, in via straordinaria, ridotto fino a 24 ore; Le riunioni di cui ai precedenti commi, sono convocate periodicamente dal Presidente, anche a solo scopo informativo e di confronto preliminare, su argomenti di interesse rilevante per il territorio provinciale, oltre che sulla attività svolta.

## **Articolo 42**

### **Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Il Consiglio Provinciale può istituire al proprio interno Commissioni Consiliari con funzioni preparatorie, redigenti, referenti di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
2. Il numero delle Commissioni Consiliari permanenti, il numero minimo e massimo dei componenti di ciascuna Commissione e la competenza per materia sono determinati dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Provinciale, con facoltà del Consiglio di deliberare eventuali modifiche all'assetto delle Commissioni nel corso del mandato.
3. Ciascuna Commissione provvede, quale primo atto, all'elezione tra i propri componenti del Presidente e del Vice Presidente, i quali, in caso di loro contemporanea assenza nelle sedute, vengono sostituiti dal componente più anziano di età fra i presenti.
4. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti sono disciplinati dal Regolamento.
5. Le sedute delle commissioni di norma non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Presidente della singola Commissione, in accordo con gli altri componenti.

## **Articolo 43**

### **Commissioni Consiliari Speciali**

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.
2. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento, nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni Speciali sono disciplinati dal regolamento.

## **Articolo 44**

### **Attività deliberativa del Consiglio**

1. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 e 147 bis del DLgs 18.08.2000, n. 267.
2. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di altri atti, o privi di contenuto dispositivo
3. I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche o emendamenti modificativi, soppressivi o sostitutivi inseriti nel corso della discussione in Consiglio all'originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno; in caso di loro approvazione, l'intera responsabilità delle modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze sull'intero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio che le ha approvate. Qualora il Consiglio lo ritenga, può acquisire sulle modifiche o emendamenti che

intendono apportare i pareri di cui al comma uno aggiornando la votazione e il consiglio ad altra data.

#### **Articolo 45** **Disciplina delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi su persone.
2. Esse sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, computando il Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, o chi lo sostituisce a norma di Statuto, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
5. Fatta salva la seduta dedicata alla convalida degli eletti, il Consiglio non può, in ogni caso, deliberare né trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione o alla temporanea sostituzione dei propri componenti.

#### **Articolo 46** **Votazioni**

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. In sede di regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge.
3. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
5. Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Presidente della Provincia assistito, da tre Consiglieri scrutatori da lui designati all'inizio di ciascuna seduta.
6. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

#### **Articolo 47** **Verbalizzazione delle sedute**

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo, in ogni caso, il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.

2. Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione dei verbali di delibera lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Nel verbale di delibera debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio.

## **CAPO IV ASSEMBLEA DEI SINDACI**

### **Articolo 48 L'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale, composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, ed ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi in relazione a specifiche proposte di deliberazione sulle materie che interessano le funzioni della Provincia, in particolare quelle che l'Ente esercita d'intesa con i Comuni e nell'ambito delle gestioni associate e con riferimento alla facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte.
3. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione al parere che è tenuta ad esprimere relativamente allo schema di bilancio predisposto dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di Legge, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea dei Sindaci esplica funzioni deliberative in relazione alla approvazione dello Statuto della Provincia e alle sue successive modificazioni.
5. L'Assemblea dei Sindaci può essere convocata in specifiche sedute funzionali a dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio Provinciale e finalizzate a far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità degli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni, sia nei confronti dell'intera Comunità.

### **Articolo 49 Funzioni e competenze dell'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito all'approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, dello schema di bilancio di previsione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente
3. Su proposta del Consiglio l'Assemblea esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, in ordine alla costituzione delle zone omogenee e all'approvazione del relativo regolamento di funzionamento per la definitiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. L'Assemblea svolge anche funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale.
5. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei confronti del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti, salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto. Il parere obbligatorio si intende acquisito in caso di mancata espressione dello stesso entro 10 giorni dalla data della prima convocazione.
6. Fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Sindaci e i relativi quorum ex lege, per le altre deliberazioni e i pareri resi dall'Assemblea, in sede di prima convocazione, la riunione è valida qualora sia presente almeno un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che sia decorsa almeno un'ora dalla prima, ed è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia.
8. Sono fatte salve diverse maggioranze, sia strutturali, sia deliberative, laddove espressamente previste.
9. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo, i componenti l'Assemblea dei Sindaci godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi della Provincia.
10. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno; il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
11. All'Assemblea dei Sindaci possono partecipare gli Assessori o i Consiglieri Comunali delegati dal Sindaco in caso di suo impedimento.
12. L'Assemblea dei Sindaci approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Provincia.
13. Nelle more dell'approvazione del Regolamento, per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci si applicano le norme generali contenute nel regolamento approvato con delibera di CP n.47 del 12.05.2016. Il Presidente può disporre la presenza dei dirigenti provinciali nelle sedute assembleari, quando ne occorra la consultazione.
14. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la popolazione da prendere a riferimento è esclusivamente quella risultante dall'ultimo censimento ISTAT.



## **TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **CAPO I ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Articolo 50**

##### **Scelte e indirizzi per l'organizzazione dei Servizi Pubblici**

1. La Provincia di Pavia, provvede nelle forme di legge, alla produzione, alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici utili alla collettività, che abbiano la finalità di soddisfare bisogni pubblici e promuovere lo sviluppo economico, produttivo, civile e culturale delle comunità del territorio provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi programmatici compatibili con le politiche di contenimento della spesa pubblica rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici, nei termini e nei limiti fissati dal Regolamento per i controlli interni.
3. Il Consiglio Provinciale ha competenza sui provvedimenti di partecipazione, fusione o dimissione nelle società partecipate ovvero di costituzione o estinzione di aziende speciali per la gestione ed erogazione di servizi pubblici.

#### **Articolo 51**

##### **Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Organismi Partecipati**

1. Il Presidente della Provincia nomina ovvero designa, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, gli amministratori di enti pubblici e privati, istituzioni pubbliche e private, fondazioni pubbliche e private, associazioni, con e senza scopo di lucro, pubbliche e private, aziende speciali e in generale le società pubbliche e private, comprese quelle di capitali, cui la Provincia di Pavia, individuati fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti e per esperienze professionali e funzioni disimpegnate presso aziende, istituzioni ed enti pubblici o privati, rispettando la rappresentanza di genere, ai sensi della normativa vigente; con specifico riguardo alle società, comprese quelle di capitali, cui la Provincia partecipa, i rispettivi amministratori vengono nominati secondo le modalità definite dai singoli Statuti societari.
2. Il Presidente della Provincia provvede a comunicare al Consiglio Provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci i nominativi e i relativi curricula delle persone nominate o designate in rappresentanza della Provincia di Pavia presso i soggetti di cui al primo comma.
3. Il Consiglio Provinciale e le Commissioni Consiliari competenti possono convocare i rappresentanti della Provincia, negli organi di amministrazione di cui sopra, per lo svolgimento di udienze conoscitive o di relazioni.

#### **Articolo 52**

##### **Rapporti con i rappresentanti degli Organismi partecipati**

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

2. Gli enti, aziende, consorzi, società ed organismi partecipati sono tenuti a trasmettere alla Provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi statuti.
3. I rappresentanti della Provincia in seno agli organismi partecipati relazionano annualmente al Consiglio Provinciale sull'andamento degli enti amministrati al fine di permettere al Consiglio di operare le dovute verifiche sul funzionamento efficace della partecipazione ai fini della ricognizione annuale da trasmettere alle autorità o organi di controllo e delle conseguenti valutazioni in merito all'eventuale necessità di procedere a dismissioni.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI MEDIANTE STRUMENTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

#### **Articolo 53**

##### **Altre forme di cooperazione, Convenzioni e Accordi di Programma**

1. La Provincia di Pavia coopera e collabora con Comuni e Province e altri enti pubblici attraverso Convenzioni e Accordi di Programma, con lo scopo di svolgere ed erogare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici di comune interesse, puntualmente individuati.
2. Le Convenzioni e gli Accordi di Programma, di cui al comma precedente, possono prevedere, quando non in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa, l'istituzione di uffici comuni o di sportelli virtuali, che operano prevalentemente con personale messo a disposizione dagli Enti partecipanti, cui affidare l'attività e l'esercizio delle funzioni pubbliche individuate, nell'interesse ed in luogo degli Enti partecipanti all'Accordo o alla Convenzione.
3. Le Convenzioni e gli Accordi di Programma possono prevedere che uno o più Enti partecipanti deleghino le proprie funzioni a favore di altro Ente partecipante che opererà anche nell'interesse e per conto dell'Ente/i delegante/i.

## **TITOLO VI**

### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

#### **CAPO I**

##### **PRINCIPI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

#### **Articolo 54**

##### **Criteri generali in materia di organizzazione degli Uffici**

1. Gli Uffici e i Servizi della Provincia di Pavia sono organizzati secondo il modello organizzativo stabilito dall'apposito Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia sulla base di criteri generali e indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale.
2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:
  - b. la configurazione della struttura organizzativa;

- c. la dotazione organica complessiva;
  - d. le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
  - e. l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
  - f. i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
  - g. La metodologia di misurazione e valutazione della Performance e la sequenza delle fasi del ciclo della performance;
  - h. i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
  - i. la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.
3. Nel dare organizzazione agli Uffici e ai servizi, la Provincia di Pavia persegue obiettivi di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

### **Articolo 55**

#### **Segretario Generale**

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Segretario Generale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli Organi della Provincia. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del Tuel il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale.
3. Il segretario inoltre:
  - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Presidente per l'adozione dei Decreti di sua competenza, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione;
  - b. esprime il parere di cui all'articolo 49 del Tuel, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
  - c. roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della provincia;
  - e. esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4 del Tuel 18.08.2000 n. 267.
4. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale nominato con Decreto dal Presidente, previa verifica dei requisiti tra i dirigenti amministrativi dell'Ente in possesso del titolo di studio della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e

Commercio; il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

5. Il Presidente della Provincia può avvalersi della facoltà, prevista dall'art.98, comma 3, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art.4, comma 4-bis della Legge 125/2015, di stipulare una convenzione per l'Ufficio di Segretario Generale con un Comune o con altra Provincia, comunicandone l'avvenuta costituzione al competente Ministero.

## **Articolo 56**

### **Direttore Generale**

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto dei criteri dettati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato un Direttore Generale, dandone informazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal presidente della provincia, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), D.Lgs. 267/2000 nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del medesimo. Il Direttore assicura che il Piano Dettagliato degli obiettivi e d il Piano Esecutivo di Gestione siano coerenti e funzionali alle finalità dell'Amministrazione e al raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio; in tale ambito provvede a sviluppare modalità operative, gestionali e sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.
3. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario della Provincia.
4. La durata dell'incarico di Direttore non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

## **Articolo 57**

### **Dirigenti**

1. Ai Dirigenti della Provincia spetta la direzione degli Uffici e dei Servizi da esercitarsi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; a tale fine i Dirigenti dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. Ai Dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente della Provincia con apposito provvedimento nei termini di Legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dagli Organi dell'Ente.
3. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi loro assegnati dall'Ente e ai provvedimenti assunti, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
4. Per l'attuazione dei propri compiti, i Dirigenti adottano Determinazioni soggette al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal

Regolamento. Su tutte le determinazioni sono resi preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 e 147 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267.

5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo Dirigente e in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
6. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche con personale dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi; il Regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi e i requisiti da richiedere ai candidati.
7. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le Alte Specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.

### **Articolo 58**

#### **Responsabilità dei Dirigenti**

1. I Dirigenti sono responsabili, in via diretta ed esclusiva, con riferimenti agli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente all'interno dei documenti di programmazione e gestione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la tempestività, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa propria e delle unità organizzative cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa contrattuale nazionale e integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti.
3. Ai Dirigenti si applicano le norme in materia di pubblicità patrimoniale e ogni altra informativa prevista dalla normativa vigente.

### **Articolo 59**

#### **Collaborazioni esterne e incarichi di studio e ricerca**

1. La Provincia, per esigenze cui non è in grado di far fronte con il personale in servizio, può far ricorso alle prestazioni di esperti di provata competenza e professionalità appositamente incaricati.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce presupposti, requisiti, criteri, modalità e limiti per l'attribuzione degli incarichi previsti nel presente articolo.

**CAPO II**  
**LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

**Articolo 60**  
**Valutazione della Performance**

1. L'ente si dota di un Organo per la valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti, anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema e al processo di valutazione. L'Organismo valutativo della Performance è nominato dal Presidente sulla base dei requisiti e procedure fissati nel regolamento apposito.
2. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'Organismo di cui al comma precedente, all'approvazione della metodologia per la valutazione della Performance dell'ente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei Dirigenti.
3. Il suddetto Organismo parteciperà all'elaborazione e definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, della metodologia operativa e delle procedure per l'erogazione dei premi ai dirigenti, alle posizioni organizzative e ai dipendenti.
4. Il regolamento apposito disciplinerà la materia prevedendo specifiche modalità e contenuti per le validazioni di competenza dell'Organismo di Valutazione.

**TITOLO VII**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

**CAPO I**  
**GESTIONE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO**

**Articolo 61**  
**Ordinamento finanziario e contabile**

1. La Provincia di Pavia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle Leggi vigenti.
2. La Provincia di Pavia riconosce, rispetta, tutela e promuove i diritti dei contribuenti, conformando i propri atti al rispetto di tali diritti.
3. Ferme restando le norme di legge tendenti ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile degli enti locali, la Provincia definisce, con il regolamento di contabilità, norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei dati amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali; tali norme si fonderanno sui principi della legalità, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

## **Articolo 62**

### **Demanio e patrimonio**

1. I beni della Provincia distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati con periodicità stabilita dalla legge e conservati in formato elettronico.
3. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
4. I beni mobili e immobili sono assegnati ai singoli Dirigenti Responsabili di Settore che sono responsabili della loro conservazione; i beni della Provincia, ricorrendone i presupposti di Legge, possono essere alienati secondo le procedure previste dalla normativa vigente, fermo restando il vincolo che sia garantita la massima remunerazione possibile.
5. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o in locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con provvedimenti idonei ad assicurare una adeguata redditività; l'eventuale ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. le diverse modalità di assegnazione, nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento di cui al comma 7.
6. Anche l'acquisizione dei beni in proprietà o locazione dovrà essere espletata secondo principi, criteri e procedure che garantiscano l'imparzialità dell'azione amministrativa, la massima trasparenza ed evidenza pubblica, la congruità dei costi o prezzi.
7. La gestione del patrimonio sarà disciplinata da apposito regolamento attuativo dei principi stabiliti dal presente statuto e dalle norme di legge.

## **Articolo 63**

### **Ordinamento contabile**

1. L'ordinamento contabile della Provincia di Pavia è disciplinato dalla legge dello Stato e dal regolamento di Contabilità.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico anche in forma facilmente leggibile e aggregata.

## **Articolo 64**

### **Tesoreria - riscossione delle entrate-contratti**

1. Il servizio di tesoreria è svolto in affidamento, a seguito di procedura a evidenza pubblica e per il periodo massimo previsto dalla Legge.
2. Il Regolamento di Contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.
3. Apposito regolamento disciplinerà le procedure di individuazione dei contraenti e di stipula dei contratti in stretta correlazione con il Dlgs 50/2016 e con le linee guida ANAC .

## **CAPO II ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 65 Controlli interni**

1. I controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell'Ente sono disciplinati dall'apposito Regolamento.
2. I controlli interni hanno funzione di verifica, riorientamento dell'azione amministrativa e di prevenzione della Corruzione; a tale scopo l'esito dei controlli è inviato ai soggetti individuati dal regolamento.

### **Articolo 66 Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dell'Ente e della collettività amministrata.
2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal regolamento, svolge i compiti stabiliti dall'art. 239 del Tuel e da specifiche disposizioni normative.
3. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri, individuati e nominati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO- ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 67 Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell'Ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di Enti Locali non incompatibile con la Legge 56/2014 e con le norme di riferimento del presente Statuto.



## **Articolo 68**

### **Regolamenti**

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto, restano in vigore i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la Legge e con il presente Statuto.

## **Articolo 69**

### **Entrata in vigore**

1. A norma dell'art. 6 comma 5 del DLGS 18.08.2000 n. 267, la delibera di approvazione dello statuto è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente secondo quanto disposto dall'art. 124 del citato DLGS. Una volta che la delibera approvativa sia divenuta esecutiva a norma dell'art. 136 del citato Dlgs lo Statuto viene affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto di cui al presente atto si intende contestualmente ed espressamente abrogato lo statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 16/5618 del 16 marzo 2001.